NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI

Art. 14

Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti

E' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti nonche' di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle societa' consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4. La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo. Il contributo di cui al precedente comma e' erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata. Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Versione in vigore dal 22 giugno 1982, non più in vigore dal 17 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
Estremi	Legge 29 maggio 1982, n. 308
Capo	II — Contributi ed incentivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-contenimento-dei-consumi-energetici-lo-sviluppo-delle-fonti/art-14-piccole-derivazioni-di-acqua-contributi-per-la-riattivazione-e-per-la/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it